



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, nella persona del dr. Salvatore Scalera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 313 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenua in decisione all'udienza del 23.12.2021, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.;

tra

Venturelli Alessandro (c.f.: VNTLSN93T02B963V);

Angellotti Monica (c.f.: NGLMNC72D60B963C);

Venturelli Giuseppe (c.f.: VNTGPP68T21F839S);

Venturelli Martina (c.f.: VNTMTN91R42B963U);

rapp.ti e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Renato Verrengia ed elett.te dom.ti presso lo studio del legale in Mondragone (Ce), via Torino, n. 5;

attore

nei confronti di:

Generali Italia s.p.a. F.G.V.S. (p.i.: 00885351007), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta dall'avv.

Giorgio Schiavo ed elett.te dom.ta presso lo studio del legale in Caserta (Ce), Corso Trieste, n. 192;

convenuto

Di Guglielmo Marcella (c.f.: DGGMCL79M65F839L), rapp.ta e difesa giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giuseppe Marrocco ed elett.te dom.ta presso lo studio del legale in Santa Maria Capua Vetere (Ce), via Gaetano Cappabianca, n. 72;

convenuta

Di Guglielmo Marcella (c.f.: DGGMCL79M65F839L), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Nisticò Rita Roberta (c.f.:STRRB10R51A509V), rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giuseppe Marrocco ed elett.te dom.ta presso lo studio del legale in Santa Maria Capua Vetere (Ce), via Gaetano Cappabianca, n. 72;

terzo chiamato

Eredità giacente di Nisticò Gianluca, in persona del Curatore nominato, rapp.ta e difesa giusto decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18.03.2015 dall'avv. Gaetano Cipullo ed elett.te dom.ta presso lo studio del legale in Santa Maria Capua Vetere (Ce), Corso Aldo Moro, n. 228;

terzo chiamato

INPS, in persona del presidente p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce della comparsa di intervento dagli avv.ti Itala De Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli ed elett.te dom.ta presso l'Ufficio legale della sede di Via Arena, località San Benedetto (Ce);

interventore

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Venturelli Alessandro, Venturelli Giuseppe, Angellotti Monica e Venturelli Martina, hanno convenuto in giudizio Di Guglielmo Marcella, proprietaria del motociclo Honda Sh 300 tg. DT 90809 e la compagnia di assicurazione Generali Italia s.p.a. - quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., per chiedere:

- Venturelli Alessandro, il risarcimento dei danni patrimoniali e non per responsabilità ex artt. 2043, 2054 c.c. in ordine alle lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 15.5.2011;
- Venturelli Giuseppe, Angellotti Monica e Venturelli Martina, il risarcimento dei danni per le sofferenze patite dai predetti congiunti istanti a seguito delle gravi lesioni subite da Venturelli Alessandro (c.d. danno riflesso).

Hanno avanzato richiesta di concessione di una somma a titolo di provvisoria.

Rappresentavano gli attori nell'atto introduttivo che il giorno 15.5.2011, verso le ore 03:00 circa, in Santa Maria Capua Vetere (Ce), lungo la Via del Lavoro, con direzione Capua-Santa Maria Capua Vetere, Nisticò Gianluca (conducente) e Venturelli Alessandro (trasportato) mentre erano a bordo del motociclo Honda Sh 300 tg. DT 90809, avevano sbattuto violentemente contro il muro dell'arco monumentale di Capua, decedendo il primo e restando gravemente ferito il secondo (cfr. informativa PG e relazioni di servizio a cura della Stazione CC Santa Maria Capua Vetere, allegata all'atto di citazione).

Precisavano che, dopo l'intervento del 118, Venturelli Alessandro era stato trasportato in ambulanza presso l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, ove, operato d'urgenza, era stato ricoverato presso il reparto di rianimazione ed anestesia d'urgenza, con diagnosi di "*politrauma*" e prognosi riservata. In data 15.9.2011 era stato dimesso dall'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" con diagnosi di dimissione "*frattura esposta della mandibola, sede non specificata, parte non specificata del collo del femore, esposta, frattura esposta dell'estremità prossimale di radio e ulna, non specificata, traumatismo di altri organi intraddominali, frattura chiusa di ossa del metatarso*". Era stato poi sottoposto ad altri interventi chirurgici e seguito da vari specialisti, come da certificati medici in atti, i quali avevano redatto valutazione medico-legale delle lesioni e dei loro postumi riportati dallo stesso con relazione medica, ed in data 22.6.2012 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti dal dr. D'Agostino.

Si è costituita Di Guglielmo Marcella la quale ha eccepito in via preliminare difetto di litisconsorzio necessario nei confronti del curatore dell'eredità giacente del Nisticò Gianluca vista la rinuncia all'eredità degli eredi del de cuius e la propria estromissione dal giudizio e, quanto al merito, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, previa declaratoria di assenza di responsabilità ex art. 2054 c.c., nonché in via subordinata il rigetto della domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, ed in via ancor più subordinata declaratoria di concorso del Venturelli Alessandro nella determinazione del sinistro con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e/o la riduzione proporzionale del risarcimento.

La convenuta rappresentava di essere comproprietaria insieme al defunto marito Nisticò Gianluca del motociclo Honda NF02 tg.DT90809, specificando che il giorno del sinistro di aver intimato al coniuge di non utilizzarlo senza la prescritta copertura assicurativa.

Si è costituita la compagnia Generali Italia s.p.a. F.V.G.S., in persona del legale rappresentante p.t., convenuta, la quale ha chiesto in via preliminare l'autorizzazione a notificare il proprio atto difensivo contenente l'azione di regresso nei confronti della

convenuta Di Guglielmo Marcella, ed ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti previsti dal d.l. n. 209 del 7.9.2005, nonché il difetto della propria legittimazione passiva ex art. 19, L. 990/69, nel merito, ed in via principale il rigetto delle domande attoree per infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto; via subordinata, ed in caso di accoglimento delle domande attoree, la declaratoria di corresponsabilità del Venturelli Alessandro nella causazione delle lesioni subite, per il mancato utilizzo del casco protettivo, con la relativa riduzione della entità delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, contenendo la relativa condanna entro la somma di € 774.685,35 ex art. 283 n. 4 d.l. n. 209 del 07.09.2005; in via ancor più subordinata ed in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna della Di Guglielmo Marcella, in virtù della spiegata domanda di regresso, alla corresponsione nei propri confronti delle somme da corrisondersi agli attori. Si è opposta alla richiesta di concessione di una somma a titolo di provvisoria per carenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. All'udienza del 12.06.2014, il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Nisticò Gianluca.

Si è costituita Di Guglielmo Marcella, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore Nisticò Rita Roberta, la quale ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore del curatore dell'eredità giacente del Nisticò Gianluca, vista la rinuncia all'eredità degli eredi del de cuius, chiedendo l'estromissione dal presente giudizio, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza sia nel fatto che nel diritto ed in subordine la declaratoria di concorso del Venturelli Alessandro nella determinazione del sinistro con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e/o la riduzione proporzionale del risarcimento.

All'udienza del 09.02.2015, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente di Nisticò Gianluca, in persona del curatore che, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla Generali Italia s.p.a., in quanto inammissibile in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 292, d.lgs n. 209 del 7.9.2005 e 2054, co. 3 c.c., e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea essendo infondata in fatto e in diritto, e della richiesta di provvisoria per difetto dei requisiti di legge.

Si è costituita, spiegando intervento volontario, l'INPS chiedendo declaratoria di surrogazione nei diritti del Venturelli Alessandro ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 L. n. 183/2010, 142 e 283 del d.lgs. n. 209/2005 e la condanna della Generali Italia s.p.a. al pagamento di quanto percepito dall'attore come indennità di malattia .

Secondo gli artt. 147 del Codice delle Assicurazioni e 5 della Legge 102/2006 co. 2 gli aventi diritto al risarcimento che non si trovino in stato di bisogno hanno in ogni caso diritto ad una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30% ed il 50% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato in sentenza, sempre che sussistano gravi elementi di responsabilità a carico del conducente. Con ordinanza resa in data 5.3.2020, il Giudice ha rilevato che *“...omissis...sussistono, pertanto, senz’altro i gravi indizi di responsabilità in capo al conducente della Honda SH 300, il quale perdeva il controllo del proprio veicolo e cagionava il proprio decesso nonché le gravi lesioni personali in danno del trasportato, odierno attore. Deve dunque concludersi – almeno allo stato degli atti ossia sulla scorta del sommario accertamento ritenuto sufficiente dalla legge al fine della concessione dell’invocata provvisionale – che, nel caso di specie, sussista una responsabilità esclusiva del conducente della Honda SH 300 nella produzione dell’evento di danno. Non risultando poi più necessaria – a seguito della L. 102/05 – la valutazione dello stato di bisogno, e tenuto conto che in conseguenza dei gravi danni riportati da Venturelli Alessandro (vittima primaria) e dai suoi familiari hanno formulato domanda risarcitoria lo stesso Venturelli, i due genitori e la sorella di lui, sussistono, in definitiva, tutte le condizioni per la concessione di una provvisionale in favore degli attori, ...omissis...”*. Ha pertanto concesso una provvisionale in favore degli attori di €. 510.000,00 (€. 400.000,00 per Venturelli Alessandro ed €. 50.000,00 ciascuno per i genitori Venturelli Giuseppe e Angellotti Monica nonché €. 10.000,00 in favore della sorella, Venturelli Martina), per la complessiva somma di € 510.000,00 posta a carico della Generali Italia S.p.a. FVGS che in data 27.03.2020 ha effettivamente corrisposto.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale, espletamento di prova orale e CTU medico legale, e trattenuta in decisione il 23.12.2021 con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

≈ ≈ ≈

Priva di pregio è altresì l’eccezione di improcedibilità sollevata, peraltro in via estremamente generica, dalla compagnia di assicurazione Generali Italia per carenza dei presupposti di legge, essendo riscontrabile in atti la regolarità formale della procedura di messa in mora e della domanda attorea.

Sempre in via preliminarmente va dichiarata inammissibile l’azione promossa ex art. 292, I comma, D.Lgs. n. 209/2005 dalla citata compagnia di assicurazione convenuta per le considerazioni che seguono.

Secondo l'orientamento più recente ed autorevole delle Sezioni Unite, l'azione promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro è *“autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile”* (Cass. civile, SSUU 7.7.2022, n. 21514). L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei coresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero (*ibidem*).

L'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge, dunque, non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa. Pertanto, si tratta di una obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, acclarata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Nel caso di accertamento giudiziario – come nella vicenda in esame – il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta è quello in cui diventa incontestabile la liquidazione, ossia quando *“diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua”* (Cass. civile, sez. III, 2.4.2014 n. 7697). Ne consegue che per sua

stessa natura detta azione non può essere esercitata prima dell'accertamento della responsabilità a carico dell'autore/autori del fatto illecito (conducente e proprietario del veicolo) e della eventuale liquidazione del danno acclarata con sentenza passata in giudicato.

Entrando nel merito della controversia, la domanda va accolta nei limiti delle motivazioni di seguito riportate.

Va in primo luogo precisato che la scoperta assicurativa del veicolo non è circostanza contestata dalle parti in causa ed emerge altresì dal rapporto dei CC intervenuti

Gli attori agiscono nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 283 lett. b) del d.lgs 209/05, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un autoveicolo privo di copertura assicurativa

La dinamica dell'evento è stata ricostruita dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere i quali, anche alla luce della relazione di servizio 15.5.2011 del Maresciallo dei Carabinieri Galasso Vito, hanno rilevato che il sinistro ebbe a verificarsi per la condotta di guida gravemente imprudente del defunto Nisticò, il quale postosi alla guida del motociclo Honda SH 300 trg. DT90809 privo di copertura assicurativa, sotto gli effetti di alcol e stupefacenti, andava a schiantarsi contro la colonna centrale del monumento "Arco di Capua" situato in Santa Maria Capua Vetere alla via del Lavoro. Come premesso, nel sinistro restava coinvolto anche Venturelli Alessandro anch'esso, come sarà successivamente motivato, non esente da responsabilità nella causazione dei danni subiti.

Si richiamano alcuni passaggi della citata ordinanza resa in data in merito alle sicure risultanze probatorie riguardo la qualità di passeggero – e non di conducente – di Venturelli Alessandro nel corso del sinistro di cui è causa. Queste sono le motivazioni che si fanno del tutto proprie in quanto condivisibili e coerenti in fatto e in diritto:

"La qualità di trasportato del Venturelli emerge da indizi gravi, precisi e concordanti, che la parte istante schematizza come segue:

(a) il rapporto dei Carabinieri;

(b) la proprietà in capo a Gianluca Nisticò e della sua moglie Marcella Di Guglielmo del motociclo Honda 300 CC tg. DT90809;

(c) la minore età (appena diciassettenne) di Venturelli Alessandro che non gli consentivano di guidare motocicli di cilindrata superiore a 125 CC;

(d) il decreto di convalida di sequestro del Pubblico Ministero dott.ssa Federico D'Amodio che ha identificato quale conducente il sig. Gianluca Nisticò del 16.05.2011;

- (e) la delega di indagine trasmessa dai Carabinieri di Santa Maria C.V. al Comando Carabinieri di Caserta del 09.06.2011 per l'escussione a sommarie informazioni di Alessandro Venturelli qualificato passeggero all'epoca dei fatti;*
- (f) il verbale di assunzione di sommarie informazioni rese da Venturelli Alessandro ai Carabinieri di Caserta del 02.08.2011 il quale dichiarava "...sono certo che guidasse lui anche perché io non potevo guidare in quanto non ho la patente";*
- (g) la testimonianza di Lorenzo Di Guglielmo, padre della convenuta, il quale riferisce di aver assistito alla telefonata in cui il giorno dell'incidente la figlia Marcella inibiva al marito di utilizzare la moto (vespone - udienza del 02.11.2017)*
- (h) la richiesta di archiviazione del P.M. del 08.06.2012, il quale ha identificato quale conducente del motociclo Gianluca Nisticò (a cui ha fatto seguito decreto di archiviazione – n.d.r.)*
- (i) la testimonianza circostanziata di Maria Franca Barbato la quale riferisce che la moto era guidata da Gianluca Nisticò quando i due ragazzi sono partiti dalla discoteca Loop;*
- (l) l'assenza totale di qualsiasi altra plausibile dinamica.*

Pur dovendosi prescindere dagli elementi sub d), e), h) che non costituiscono dati fattuali ma determinazioni della P.G. e del P.M. occupatisi del profilo penale della fattispecie concreta, l'impianto argomentativo nel suo complesso merita di essere condiviso per la sua chiarezza, logicità ed univocità, a fronte delle quali le ipotesi ricostruttive sviluppate dalle parti convenute appaiono avulse dalle evidenze acquisite al processo e per così dire peccano di astrattezza".

Di Guglielmo Marcella, nella qualità di comproprietaria del veicolo oggetto di causa è stata chiamata a rispondere in solido dei danni causati dalla circolazione dello stesso nonostante fosse sprovvisto di assicurazione. Ed invero, il comproprietario di un motoveicolo, per non rispondere in via solidale dei danni commessi dal conducente, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, non semplicemente in assenza del suo consenso (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 21/10/2014 n° 22318).

Nel caso di specie, deve ritenersi che Di Guglielmo Marcella abbia effettivamente provato -con una convincente prova per testi- che il veicolo era stato messo in circolazione contro la sua volontà e che non avrebbe potuto fare null'altro per evitarne la messa in circolazione.

Di Guglielmo Lorenzo, padre della convenuta, all'udienza del 2.11.2017 ha riferito che la figlia ed il marito stavano decidendo con quale compagnia assicurare il nuovo scooter acquistato insieme e che nello stesso pomeriggio antecedente al sinistro aveva assistito ad una telefonata, mentre si trovava in compagnia della stessa in cui la donna aveva intimato al marito di non utilizzare il veicolo.

Venturelli Alessandro ha provato la qualità di terzo trasportato, il danno sofferto ed il nesso

eziologico con il sinistro. Deve nondimeno valutarsi la configurabilità di una cooperazione colposa in capo al danneggiato per essere salito a bordo di un veicolo condotto da un soggetto sotto gli effetti dell'alcol e di sostanze stupefacenti, come eccepita da parte dei convenuti.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., sentenza n. 1295 del 19.01.2017), il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso (inteso quale sinistro stradale occorso), non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; deve dunque essere provato, da un lato, l'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, e, dall'altro, la consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza.

Ebbene, nella fattispecie, la scelta dello stesso danneggiato Venturelli Alessandro di non mettersi in una condizione tale da consentirgli di verificare lo stato psicofisico del conducente (essendo stato accertato che anch'egli avesse un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge: 0,77 g/litro), nella presumibile consapevolezza che quest'ultimo avesse fatto uso di sostanze alcoliche e stupefacenti (cfr. cartella clinica, in atti, da cui risulta un tasso alcolemico pari a 2,40 g/litro, e la positività sia ai cannabinoidi che alla cocaina), verosimilmente in sua compagnia – circostanza provata dalle dichiarazioni rese dal teste Barbato Maria Franca (escussa all'udienza del 2.11.17) in base alle quali è risultato che i due amici Nisticò Gianluca e Venturelli Alessandro avessero passato insieme la serata presso la discoteca “Loop” – delinea quantomeno i tratti di una condotta connotata da imprudenza, anche alla luce del recente orientamento, sopra richiamato, della Cassazione che individua in analoga omissione un'esposizione volontaria ad un rischio anormale e gratuito (Tribunale Milano sez. X, 03/02/2022, n. 910).

La riduzione della capacità di giudizio del Venturelli Alessandro può essere dedotta in via presuntiva dai valori rilevati nella “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica” (art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160). In particolare, per l'accertata concentrazione di alcol nel sangue del Venturelli Alessandro di 0.77 g/litro – rientrante nel range che va da 0.5 a 0.8 g/litro- la tabella prevede tra gli “effetti progressivi e abilità compromesse” proprio la riduzione della capacità di giudizio.

Venturelli Alessandro, in una situazione di piena lucidità si sarebbe sicuramente reso conto delle precarie condizioni psico-fisiche del conducente il veicolo sul quale sarebbe salito a bordo (a fronte di una accertata concentrazione di alcol nel sangue del Nisticò Gianluca di 2.40 g/litro – parametri di riferimento compresi tra 1.6 e 3.0 g/litro - la tabella inserisce tra gli “effetti progressivi e abilità compromesse” una difficoltà marcata a stare in piedi o a camminare, oltre ad una grave compromissione dello stato psicofisico).

Le superiori considerazioni consentono, pertanto, in difetto di elementi probatori di segno contrario, di ritenere presuntivamente provata la condotta colposa del terzo trasportato, Venturelli Alessandro, che ha, dunque, accettato il rischio di essere trasportato dal conducente che non era in condizioni psico-fisiche tali da consentirgli di condurre in sicurezza un veicolo, così colposamente concorrendo, con la propria scelta, a realizzare l'evento lesivo, occorso – ed eziologicamente causato – in ragione delle condizioni psico-fisiche del conducente.

Tale condotta posta in essere in spregio ad una generale regola di prudenza è da considerarsi certamente grave e, pertanto, sulla scorta degli operati rilievi, il comportamento tenuto dal signor Venturelli Alessandro, ad avviso di questo Giudicante ha concorso nella causazione del sinistro ex art. 1227, I comma, c.c. e pertanto impone una valutazione circa l'entità del contributo causale fornito che si stima nella misura del 23%.

Altresì, la cooperazione colposa del danneggiato, nella causazione dei danni subiti, deve essere vagliata anche in riferimento al mancato utilizzo del casco o quantomeno di uno omologato.

Dalla informativa redatta dai militari dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, recante numero di protocollo 115/3, si rinviene che “poco distante dal giovane ferito, che era riverso a terra tra il motociclo e il de cuius, e precisamente con la testa rivolta verso quest'ultimo, vi era un casco tipo scodella”. Dunque, il rinvenimento del casco, peraltro non omologato, in un punto diverso rispetto a quello in cui era riverso il malcapitato Venturelli Alessandro induce, con alto grado di probabilità, a ritenere che lo stesso ne avesse fatto uso senza averlo allacciato o quantomeno non lo avesse allacciato in maniera corretta.

Sotto questo profilo non è attendibile la dichiarazione resa dall'unico teste oculare, Barbato Maria Franca, ad avviso della quale il Venturelli Alessandro avrebbe indossato il caso protettivo anche dopo l'impatto, considerato quanto rilevato nella informativa sopra richiamata.

Ne consegue, dopo una attenta ricostruzione dei fatti, che il casco si sarebbe sfilato dalla testa del malcapitato dopo l'impatto, ciò confermandone la irregolarità, giacché lo scopo di un casco correttamente allacciato, privo di irregolarità e omologato, è proprio quello di proteggere il capo ed evitare lo sganciamento in caso di violento impatto.

L'art. 171 co.1 del c.d.s., come modificato dall'art. 28 co. 1 della legge n. 120/10, sotto la rubrica "Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote", prevede infatti che "Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria".

Dunque, il danneggiato avrebbe dovuto indossare un casco omologato, diverso da quello rinvenuto sul luogo del sinistro, ritenuto pacificamente non omologato, circostanza che impedisce, dunque, di ritenerlo idoneo alla sua funzione protettiva ed in grado di riparare l'utente della strada dagli urti in caso di incidente; si ritiene inoltre, con sufficiente margine di certezza per quanto motivato in precedenza, che tale casco non fosse allacciato.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo così come l'uso scorretto dello stesso può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stesso, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale (Cass. n. 24432/2009; Corte appello Napoli sez. VIII, 10/07/2020, n.2544), circostanza che può essere accertata anche di ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c.. (cfr. anche Cass. n. 9241/2016). Oltretutto la stessa Corte di Cassazione ha posto il punto anche sulla questione della regolarità del casco cosiddetto "scodella", stabilendo che *"La l. 29 luglio 2010 n. 120, all'art. 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l'utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con d.m. 28 luglio 2000"*.

Nel caso in esame, può ragionevolmente affermarsi che se Venturelli Alessandro avesse indossato un casco adeguato (e dunque regolarmente omologato) e correttamente allacciato non avrebbe riportato danni al volto, o comunque la maggior parte di esse, ed il sinistro avrebbe assunto proporzioni meno gravi. Alla luce di quanto rappresentato, si può dunque affermare che la condotta del trasportato è fonte di corresponsabilità nella

causazione dei danni al volto subiti dal trasportato, in quanto influente sulla eziologia del danno che l'uso corretto del casco avrebbe verosimilmente ridotto.

Ne consegue, anche alla luce del riconoscimento di 10 punti percentuali da parte del consulente tecnico nominato dal tribunale per i danni riportati al volto "*frattura mandibola, processi trasversi L2-L4, lesioni dentarie*", una ulteriore riduzione del risarcimento del 10%. In virtù delle considerazioni sopra svolte, in sede di quantificazione del danno subito dal Venturelli Alessandro, andrà decurtato all'importo complessivo il 33%, per aver concorso alla causazione delle lesioni occorsegli a seguito del sinistro.

Venendo alla valutazione delle lesioni, devono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio (inabilità temporanea parziale ITT 100% giorni 300) sulla base dell'esame della documentazione prodotta e della visita svolta, sia quanto alla compatibilità del tipo di lesioni con l'evento provato nelle sue circostanze e sia quanto alla consistenza e ai postumi delle lesioni medesime.

Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali essendo la consulenza stata svolta in pieno contraddittorio tra le parti e nel pieno rispetto delle norme. Occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi.

Quanto alla valutazione di queste ultime, devono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame della documentazione prodotta e della visita svolta, sia quanto alla compatibilità del tipo di lesioni con l'evento provato nelle sue circostanze e sia quanto alla consistenza e ai postumi delle lesioni medesime.

Non vi è dubbio alcuno anche sullo stesso nesso di causalità tra il fatto e sulle lesioni che ne sono conseguite.

Per la liquidazione del danno biologico subito dal Venturelli Alessandro si ritiene di utilizzare la tabella del Tribunale di Milano, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa

a livello nazionale che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consente di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. sez. III, 30.6.2011, n. 14402; Sez.III, 18.11.2014 n. 24473). Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza Cassazione civile, Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomico - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Applicandosi, pertanto, i criteri di cui alle ultime tabelle del tribunale di Milano del 2021, il danno subito dall'attrice va liquidato in € 20.617,25 come da calcolo sotto riportato.

Età del danneggiato alla data del sinistro	17 anni
Percentuale di invalidità permanente	74%
Punto danno biologico	€ 7.909,58
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%)	non riconosciuto
Punto base I.T.T.	€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale	300
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	0
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 538.484,00
<i>Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico)</i>	€ 673.105,00
Invalidità temporanea totale	€ 29.700,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 29.700,00
TOTALE GENERALE:	€ 568.184,00
<i>Totale con personalizzazione massima</i>	€ 702.805,00

A cui vanno aggiunti ulteriori € 31.816,00 liquidati in via equitativa sulla scorta delle allegate sofferenze patite da Venturelli Alessandro in conseguenza delle lesioni subite in seguito al sinistro oggetto di causa, per arrivare ad un totale di €. 600.000,00. A tale somma così quantificata, va decurtato, per quanto prima motivato, il 33%, addivenendo così alla complessiva somma di €. 400.000,00.

Alla luce della provvisionale già liquidata di €. 400.000,00 da parte della Generali Italia s.p.a. FVGS (come da quietanza in atti), null'altro è dovuto al Venturelli Alessandro per il risarcimento delle lesioni patite in seguito al sinistro oggetto di causa, se non nella misura degli interessi e rivalutazione monetaria.

Piuttosto rileva il danno da lucro cessante corrispondente alle spese mediche comprovate dalla documentazione allegata, risultate necessarie, adeguate e congrue, per un ammontare di € 1180,76, come rileva anche dalla relazione peritale del CTU. Non vanno invece corrisposte le spese mediche future che il Venturelli Alessandro avrà nel contempo sostenuto o sosterrà in un prossimo futuro, così come rilevato dal CTU e quantificate in €. 9.000,00, per i danni riportati alla mandibola. In merito giova evidenziare che i suddetti danni sono stati causati dalla condotta negligente del malcapitato giovane, il quale, non indossando un casco regolarmente omologato e per di più non allacciato correttamente, ha concorso nella causazione dei danni riportati alla mandibola ed ai denti.

Non è provato il danno da incapacità lavorativa specifica.

Nella specie, l'attore Venturelli Alessandro, all'epoca dei fatti apprendista parrucchiere, non ha dimostrato che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico.

Non sono, a tal fine, sufficienti le copie depositate in atti del contratto di assunzione di apprendistato, la certificazione attestante le dimissioni datata 20.11.12, la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav recante numero di protocollo 00829110, la dichiarazione di dimissione e la scheda anagrafica del centro per l'Impiego di Caserta.

Da queste, al contrario, non si evince alcuna perdita di reddito.

Difatti, in assenza di buste paga relative ai periodi precedenti e successivi all'evento lesivo, è impossibile rilevare una perdita di reddito da parte del Venturelli Alessandro.

Non è stato, pertanto, allegato e provato che l'attore abbia percepito un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio e che gli eventuali minori redditi siano dipesi proprio dai postumi del sinistro (Cass. Civ., Sez. III, 08 febbraio 2019, n. 3724).

Oltretutto, non è da ritenersi sussistente neanche l'incapacità lavorativa generica (ossia l'incapacità di svolgere qualsiasi lavoro, in linea con le proprie attitudini, anche diverso dal proprio), poiché l'accertata invalidità (il CTU nominato dal Tribunale, ha rilevato nel proprio elaborato peritale che " tenuto conto delle lesioni riportate e dei relativi postumi e considerando l'attività lavorativa (parrucchiere) dichiarata dal periziando, si può ritenere che il Venturelli ha riportato un danno alla sua capacità di lavoro medio-grave", relativamente

all'attività che svolgeva come apprendista parrucchiere), non precludendo la possibilità per il danneggiato di attendere a lavori altri e diversi da quello prestato al momento del sinistro, non potrà essere ricondotta nell'alveo del c.d. danno biologico, dovendosi, piuttosto, configurare come danno patrimoniale. Tale assunto è stato avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità in base alla quale: "In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrando nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ." (Cass. Civ., Sez. III, Sent., 12/06/2015, n. 12211).

Dunque, alcunché può essere riconosciuto al Venturelli Alessandro a titolo di danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa in quanto non risulta documentato il reddito dello stesso prima dell'insorgenza della patologia, né eventuali perdite di opportunità lavorative o possibilità di guadagno future. L'assenza di una attuale attività lavorativa e di una specifica formazione professionale, fa sì che non si concretizzi alcuna eventuale incidenza menomativa dei suddetti postumi sulla capacità lavorativa di tipo attitudinale e/o specifico (cfr. *ex multis* Cass. Civ. n. 17931/2019, n. 12572/2018, n. 18161/2014, n. 12247/2007, n. 2311/2007 e n. 15187/2004).

Esaminando la domanda di riconoscimento e liquidazione del danno patito dai genitori e dalla sorella del Venturelli Alessandro, lo stesso è da valutarsi sotto il profilo delle sofferenze psichiche patite e del mutamento *in peius* delle condizioni di vita della famiglia, in seguito al sinistro.

I pregiudizi subiti dai congiunti di una vittima vengono definiti danni riflessi o di rimbalzo, perché il danno, pur traendo origine da un illecito che ha colpito la vittima principale, può produrre dei nocimenti anche a terzi, le cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono un diritto al risarcimento iure proprio.

Una recente sentenza della Cassazione, la n.7748 del 2020, ha precisato tuttavia che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso, ma bensì diretto.

Secondo la sentenza in oggetto, il danno subito dai parenti del macroleso è risarcibile anche quando i pregiudizi non consistono in un totale sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto tale, è estraneo sia al danno morale, sia al danno biologico.

Tali pregiudizi possono essere dimostrati anche tramite prove presuntive, come il rapporto di parentela stretta intercorrente tra la vittima principale e quelle secondarie, in quanto si presume che i genitori e i fratelli soffrano per le gravi lesioni invalidanti riportate dal proprio parente. Come hanno, difatti, precisato i Giudici di legittimità “Non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni”. Secondo la pronuncia in commento, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all’*id quod plerumeque accidit* che genitori e fratelli soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, «in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d’animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita».

Nel caso in questione, ribadita come indefettibile l'integralità del risarcimento, le allegazioni sul punto riguardano circostanze oggetto di nozioni di comune esperienza e non hanno bisogno di dimostrazioni ulteriori rispetto al materiale probatorio acquisto agli atti. Sono nozioni di comune esperienza il carattere ordinario dell'assistenza ad un figlio minorenne convivente a lungo ricoverato e poi soggetto a non semplice riabilitazione, gli sconvolgimenti e le sofferenze a tanto connesse, il comprensibile strazio dei genitori nei giorni di coma e nei periodi in cui si palesava incerto ed angoscioso il recupero del figlio, pertanto può dirsi tecnicamente raggiunta la prova in punto di *an debeatur* (in senso conforme Cass. Sez III n. 25843 del 13.11.2020).

Relativamente alla liquidazione del danno, essa può avvenire su base equitativa, posta la naturale difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio subito da Venturelli Giuseppe, Angellotti Monica e Venturelli Martina, venendo così determinata, ex art. 1226 c.c.

Questo Giudicante, tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei congiunti ed ogni altra circostanza allegata (cass. civ., sez. III, ord. N. 907/2018) stima equo liquidare €. 50.000,00 cadauno ai

genitori Venturelli Alessandro e Angellotti Monica ed €. 10.000,00 alla sorella Venturelli Martina

Dunque, in virtù di quanto sopra rappresentato e delle somme già liquidate con ordinanza del 5.3.20 e corrisposte dalla Generali Italia s.p.a., null'altro è dovuto ai congiunti di Venturelli Alessandro a titolo di risarcimento del danno, se non gli interessi

Merita di essere accolta la domanda di surrogazione proposta dall'INPS nei diritti del danneggiato Venturelli Alessandro nei confronti della Generali Italia s.p.a. F.G.V.S.

Orbene, l'art. 142 del D.Lgs. n. 209 del 2005 riconosce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, "il principio fissato dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun'altra somma è dovuta a quest'ultimo" (Cass. n. 15022/2005).

L'INPS ha provato attraverso la produzione della documentazione previdenziale il credito vantato nei confronti del danneggiato per le somme erogategli a titolo di indennità di malattia e complessivamente ammontante ad €. 550,77.

In conclusione, gli importi liquidati dal Giudice in corso di causa ex art. 147 del Codice delle Assicurazioni e 5 della Legge 102/2006, agli odierni attori corrisponde, dunque, alla somma che definitivamente deve essere loro corrisposta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Nondimeno il compendio risarcitorio, finora corrisposto dalla convenuta compagnia di assicurazione nella sorte capitale, va devalutato a ritroso fino al momento del fatto e gli

interessi legali vanno calcolati sulle annualità via via rivalutate. Sulle somme sopra indicate, trattandosi di debiti di valore derivati da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass. n. 19636/05) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, che possono determinarsi nella misura al tasso degli interessi legali, dalla data del fatto illecito fino alla data del pagamento già avvenuto, sulla somma sopra complessivamente riconosciuta da devalutarsi alla data del fatto (15.5.2011) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata al risultato finale (cfr. Cass. nn. 20742/04, 3871/04); dal momento fino alla data del 27.3.2020 corrispondente al pagamento della sorta capitale.

Le spese di lite seguano la soccombenza della Generali Italia nei confronti degli attori e vengono liquidate come da dispositivo. Avuto riguardo alle posizioni di Di Guglielmo Marcella ed eredità giacente Nisticò Gianluca le questioni trattate e le motivazioni sopra riportate fanno ritenere necessaria la compensazione delle spese di lite.

Copia della sentenza darà trasmessa all'ISVAP, così come richiesto da parte attrice e previsto dall'art. 148/10 del Codice delle Assicurazioni.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara inammissibile l'azione avanzata dalla Generali Italia s.p.a. ex art. 292, I comma, D.Lgs. n. 209/2005 ;
- accertata la responsabilità di Nisticò Gianluca bel sinistro di cui è causa condanna in solido Generali Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante, quale impresa designata per la Campania quale FVGS a corrispondere a Venturelli Alessandro €. 400.000,00, somma già corrisposta a titolo di provvisionale da parte della Generali Italia s.p.a. FVGS, oltre agli interessi legali, dalla data del fatto illecito (15.5.2011) fino alla data del 27.3.2020 (pagamento della sorte capitale), sulla somma sopra complessivamente riconosciuta da devalutarsi alla data del fatto (15.5.2011) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi fino alla data del 27.3.2020
- condanna la convenuta Generali Assicurazioni spa al pagamento, in favore di

Venturelli Alessandro della somma ed € 1180,76 per spese mediche su cui andranno computati gli interessi, al tasso legale dalla data di notifica dell'atto introduttivo al soddisfo;

- condanna in solido Generali Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante, quale impresa designata per la Campania quale FVGS a corrispondere a Venturelli Giuseppe €. 50.000,00, a Angellotti Monica €. 50.000,00 e a Venturelli Martina €. 10.000,00 oltre interessi, somme già corrisposte a titolo di provvisoria da parte della Generali Italia s.p.a. FVGS. oltre agli interessi legali, dalla data del fatto illecito (15.5.2011) fino alla data del 27.3.2020 (pagamento della sorte capitale), sulla somma sopra complessivamente riconosciuta da devalutarsi alla data del fatto (15.5.2011) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi fino alla data del 27.3.2020;
- dichiara la surrogazione dell'INPS nei diritti di Venturelli Alessandro e condanna la Generali Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante, quale impresa designata per la Campania quale FVGS a corrispondere all'ente previdenziale la somma di €. 550,77 oltre interessi;
- condanna in solido Generali Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante, quale impresa designata per la Campania quale FVGS a rifondere direttamente al procuratore degli attori, Avv. Renato Verrengia le spese di lite quantificate per esborsi in € 927,00 e per compenso professionale in € 25.000,00 (scaglione da 260.001,00 a 520.000,00, compreso l'aumento per il numero delle parti valutato in via equitativa) oltre Iva, cpa, spese forfetarie ed altri accessori di legge.
- condanna in solido Generali Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante, quale impresa designata per la Campania quale FVGS a rifondere direttamente ai procuratori della intervenuta INPS, le spese di lite quantificate in € 221,00 (con esclusione della fase istruttoria, I° scaglione, DM n. 37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018) oltre Iva, cpa, spese forfetarie ed altri accessori di legge;
- pone a carico di Generali Italia le spese di CTU come liquidate in separato atto;
- Compensa le spese di lite avuto riguardo alle posizioni di Di Guglielmo Marcella e della curatela eredità giacente Nisticò Gianluca
- Ordina alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'ISVAP, così come richiesto da parte attrice e previsto dall'art. 148/10 del Codice delle Assicurazioni.

Santa Maria Capua Vetere 7.9.2022

il Giudice
dr. Salvatore Scalera